

della pena è revocata di diritto [674 c.p.p.], qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [101], per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli [165];

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti una altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale⁽²⁾.

⁽¹⁾ Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 13 del D. L. 11 aprile 1974, n. 99, recante norme interna di provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, convertito, con modificazioni, nella L. 7 giugno 1974, n. 220. Il testo originario disponeva:

168. (Revoca della sospensione). La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, o non adempia gli obblighi impostigli;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per una contravvenzione della stessa indole, anteriormente commessa, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità di essa, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

⁽²⁾ Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1 della L. 26 marzo 2001, n. 128.

SOMMARIO 1. Revoca della sospensione condizionale in caso di patteggiamento. 2. Revoca della sospensione condizionale: il ruolo del Pubblico Ministero e del Giudice. 2.1 Revoca della sospensione condizionale: il Giudice dell'esecuzione 2.2. Interesse all'impugnazione della mancata revoca della sospensione condizionale da parte del giudice della cognizione.

=== 1. Revoca della sospensione condizionale in caso di patteggiamento.

La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di

deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. ■ *Cass. pen., Sez. Un., 29 novembre 2005, n. 17781.*

=== 2. Revoca della sospensione condizionale: il ruolo del Pubblico Ministero e del Giudice.

Nel caso in cui la revoca di un beneficio sia prevista "ex lege" come obbligatoria e automatica, il pubblico ministero è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata, sempre che, nel contempo, richieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 cod. proc. Pen. ■ *Cass. pen., sez. I, 8 2022, n. 19894. Conf.: Cass. pen., sez. I, 9 aprile 2015, n. 23419.*

In senso contrario

Spetta soltanto al giudice la decisione in ordine alla revoca dell'indulto in precedenza concesso, sicché è illegittimo l'ordine di carcerazione del P.M. che, in assenza di un formale provvedimento di revoca, abbia a computare nel cumulo la relativa pena. ■ *Cass. pen., sez. I, 2 dicembre 2010, n. 8756. Conf.: Cass. pen., sez. I, 13 febbraio 2001, n. 16605.*

=== 2.1 Revoca della sospensione condizionale: il Giudice dell'esecuzione

È legittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione. ■ *Cass. pen., sez. I, 8 aprile 2021, n. 24103. Conf.: Cass. pen., sez. I, 9 luglio 2021, n. 39190.*

In senso contrario

Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio. ■ *Cass. pen., Sez. Un., 23 aprile 2015 n. 37345. Conf.: Cass. pen., sez. I, 16 gennaio 2018, n. 19457.*

=== 2.2. Interesse all'impugnazione della mancata revoca della sospensione condizionale da parte del giudice della cognizione

Sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare la sentenza d'appello che ometta di revocare d'ufficio la sospensione condizionale della pena, qualora dagli atti emerga la sussistenza della causa ostativa di cui all'art. 164, comma quarto cod. pen., nota al giudice della cognizione, poiché, in tal

caso, la richiesta di revoca non potrebbe essere utilmente coltivata dinanzi al giudice dell'esecuzione. ■ Cass. pen., sez. V, 9 maggio 2019, n. 25805.

In senso contrario

È **inammissibile per carenza di interesse** il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale che lamenti la mancata revoca della sospensione condizionale della pena, giacché, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., **detta revoca può essere richiesta al giudice dell'esecuzione.** ■ Cass. pen., sez. IV, 12 novembre 2009, n. 45316.

ART. 168 BIS – SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL'IMPUTATO ⁽¹⁾

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. ⁽²⁾

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

⁽¹⁾Articolo inserito dall'art. 3 l. 28 aprile 2014, n. 67.

⁽²⁾La Corte cost., con sent. 12 luglio 2022, n. 174, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

⁽³⁾Comma così modificato dall'art. 1 D.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30.12.2022. Qui di seguito il testo precedente alla suddetta modifica: "Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. 2. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. 3. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. 4. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta. 5. La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108."

SOMMARIO 1. Limite edittale di pena per accedere alla messa alla prova. 2. Giudizio abbreviato: deducibilità in appello del rigetto della richiesta di

messa alla prova. **3.** Messa alla prova e responsabilità degli enti di cui al D.lgs 231/2001. **4.** Profili processuali: impugnazione del Procuratore generale.

=== **1. Limite edittale di pena per accedere alla messa alla prova**

In tema di sospensione con messa alla prova, ai fini dell'individuazione dei reati attratti dalla disciplina della "probation" di cui agli artt. 168 bis e seguenti cod. pen. in ragione del mero riferimento edittale, **deve guardarsi unicamente alla pena massima prevista per la fattispecie base**, prescindendo dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la presenza della contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale. ■ *Cass. pen., sez. II, 14 luglio 2015, n. 33461.*

In senso contrario

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, quando si procede per reati diversi da quelli nominativamente individuati per effetto del combinato disposto dagli artt. 168 bis, primo comma, cod. pen., e 550, comma secondo, cod. proc. pen., il limite edittale, al cui superamento consegue l'inapplicabilità dell'istituto, si **determina tenendo conto delle aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.** ■ *Cass. pen., sez. VI, 6 ottobre 2015, n. 46795.*

Compone il conflitto

Ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto **nell'art. 168 bis c.p.** alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, **non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti**, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. ■ *Cass. pen., Sez. Un., 31 marzo 2016, n. 36272.*

=== **2. Giudizio abbreviato: deducibilità in appello del rigetto della richiesta di messa alla prova**

In tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del **rito abbreviato non preclude** all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di **appello**, il **carattere ingiustificato del rigetto**, da parte del giudice di primo grado, della **richiesta di sospensione con messa alla prova.** ■ *Cass. pen., sez. V, 6 dicembre 2021, n. 4259.* **Conf.:** *Cass. pen., sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 30774.*

In senso contrario

In tema di **riti speciali**, **deve escludersi** che, una volta celebrato il giudizio di primo grado nelle forme del **rito abbreviato**, l'imputato possa dedurre, in sede di appello, il **carattere ingiustificato del diniego**, da parte del giudice di primo grado, della **richiesta di sospensione con messa alla prova.** ■ *Cass. pen., sez. IV, 3 luglio 2018, n. 42469.*

=== **3. Messa alla prova e responsabilità degli enti di cui al D.lgs 231/2001**

L'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen., **non trova applicazione** con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al D.lgs. n. 231 del 2001. ■ *Cass. pen., Sez. Un., 6 aprile 2023, n. 14840.*

=== **4. Profili processuali: impugnazione del Procuratore generale.**

In tema di messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., il Procuratore generale è **legittimato ad impugnare**, con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., **l'ordinanza di ammissione alla prova ritualmente comunicatagli**, e, in caso di omessa comunicazione della stessa, ad impugnare quest'ultima unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova. ■ *Cass. pen., Sez. Un., 6 aprile 2023, n. 14840.*

ART. 168 TER – EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA ⁽¹⁾

Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

⁽¹⁾ *Articolo inserito dall'art. 3 l. 28 aprile 2014, n. 67.*

ART. 168 QUATER – REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA ⁽¹⁾

La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

⁽¹⁾ *Articolo inserito dall'art. 3 l. 28 aprile 2014, n. 67.*

ART. 169 – PERDONO GIUDIZIALE PER I MINORI DEGLI ANNI DICIOOTTO

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena

restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a 5 euro⁽¹⁾, anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Quando si proceda al giudizio il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1 del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta [237 coord. c.p.p]^{(2) (3)}.

⁽¹⁾ Si veda l'art. 19 del R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, recante istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni, convertito nella L. 27 maggio 1935, n. 835, così come sostituito dall'art. 112 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione, che si riporta:

«Se per il reato commesso dal minore degli anni 18, il tribunale per i minorenni crede che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a E 1. 549 anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'art. 14, sia nel giudizio»

Il citato articolo, riguardando un istituto di carattere sostanziale e non processuale non subisce modificazioni ad opera del D. P. R. 22 settembre 1988, n. 448, recante norme sul processo penale a carico di imputati minorenni.

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 1973, n. 108, ha dichiarato l'illegitimità costituzionale dell'articolo, nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio.

⁽³⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1976, n. 154, così come corretta dall'ordinanza 29 dicembre 1976, n. 274, ha dichiarato l'illegitimità costituzionale di questo comma nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale in caso di reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, e di pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti di applicabilità del beneficio.

ART. 170 – ESTINZIONE DI UN REATO CHE SIA PRESUPPOSTO, ELEMENTO COSTITUTIVO O CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DI UN ALTRO REATO

Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.

L'estinzione di taluno fra più reati connessi [12 c.p.p.] non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.

CAPO II

Della estinzione della pena

ART. 171 – MORTE DEL REO DOPO LA CONDANNA

La morte del reo, avvenuta dopo la condanna [648 c.p.p.], estingue la pena.

ART. 172 – ESTINZIONE DELLE PENE DELLA RECLUSIONE E DELLA MULTA PER DECORSO DEL TEMPO

La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.

La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile [648 c.p.p.], ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena [296 c.p.p.].

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati [71 c.p.] si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza [173 c.p.].

L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali [102-103 c.p.], professionali [105 c.p.] o per tendenza [108 c.p.]; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole [101 c.p.].

SOMMARIO 1. Decorrenza del termine di prescrizione

ai fini dell'estinzione della pena. 2. Termine di prescrizione della pena pecuniaria

=== **1. Decorrenza del termine di prescrizione ai fini dell'estinzione della pena**

Ai fini dell'estinzione della pena per decorso del tempo, nel caso di sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. **il termine di prescrizione decorre dalla data di irrevocabilità della condanna**, ai sensi dell'art. 172, comma quarto, cod. pen., e non da quella del provvedimento di revoca della sospensione. ■ *Cass. pen., sez. I, 26 giugno 2018, n. 49747. Conf.: Cass. pen., sez. I, 2 dicembre 2015, n. 11156.*

In senso contrario

Tra le ipotesi di subordinazione dell'esecuzione della pena alla scadenza di un termine deve essere ricompresa anche la sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., e in tal caso **il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il Tribunale accerti la causa di inammissibilità o di rigetto dell'applicazione della misura alternativa**, perché solo in tale data si ha la certezza sulle modalità di espiazione della pena. ■ *Cass. pen., sez. I, 16 gennaio 2007, n. 9854.*

Compone il conflitto

Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172, comma 4 c.p., ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. Il procedimento di esecuzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., non rientra in una delle ipotesi previste dall'art. 172, comma 5, c.p. Il procedimento di esecuzione della pena detentiva non è configurabile come causa idonea a differire il *dies a quo* del termine di estinzione della stessa. ■ *Cass. pen., Sez. Un., 15 luglio 2021, n. 46387.*

=== **2. Termine di prescrizione della pena pecuniaria**

Il termine di prescrizione della pena pecuniaria individuato dall'art. 172, comma terzo, cod. pen. è determinato "per relationem", in funzione di quello applicabile alla pena detentiva congiuntamente inflitta, e **non è influenzato da vicende successive, quali quelle concernenti l'esecuzione della predetta sanzione detentiva** o la sua stessa estinzione. ■ *Cass. pen., sez. I, 16 gennaio 2018, n. 8166.*

In senso contrario

La prescrizione della pena pecuniaria applicata congiuntamente a quella detentiva, è **sempre collegata al decorso del termine previsto per quest'ultima, tranne che nel caso in cui la pena detentiva sia estinta o interamente espia**, nel qual caso la prescrizione della pena pecuniaria riprende ad essere disciplinata dalle norme

specificatamente previste per ognuna di esse. ■ *Cass. pen., sez. I, 27 ottobre 2006, n. 37442.*

ART. 173 – ESTINZIONE DELLE PENE DELL'ARRESTO E DELL'AMMENDA PER DECORSO DEL TEMPO

Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali [102-103 c.p.], professionali [105 c.p.] o per tendenza [108 c.p.].

Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.

ART. 174 – INDULTO E GRAZIA

L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta [210 c.p.], o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge [672, 681 c.p.p.]. Non estingue le pene accessorie [19 c.p.], salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

Nel concorso di più reati [71 c.p.], l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati [71 c.p.].

Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151.

ART. 175 – NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE⁽¹⁾

Se, con una prima condanna [442, 460, 533, 605 c.p.p.], è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a 516 euro, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza [533 c.p.p.] che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale [671, 688, 689 c.p.p.]⁽²⁾.

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a